

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Circolare n. 1/2023

Legge 29.12.2022 n. 197: Legge di Bilancio 2023. Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022. La Legge è in vigore dal 01.01.2023.

Si forniscono indicazioni su alcune misure di ampio interesse.

Misure contro il caro energia I° trimestre 2023

Per il primo trimestre 2023 vengono riproposti i crediti d'imposta previsti nel corso del 2022 dai vari decreti aiuti, calcolati sui costi di energia elettrica e gas sostenuti, in presenza delle condizioni di incremento per almeno il 30% dei costi sostenuti (energia) o del prezzo di riferimento (gas) nel IV° trimestre 2022 rispetto al IV° trimestre 2019. Per il GAS sono esclusi gli usi termoelettrici.

- Imprese energivore: credito d'imposta pari al **45% dei costi**.
- Imprese non energivore con contatori di energia elettrica superiori a 4,5 KW: credito d'imposta pari al **35% dei costi**.
- Imprese gasivore: credito d'imposta pari al **45% dei costi**.
- Imprese non gasivore: credito d'imposta pari al **45% dei costi**.

Commi 2-5 – Cfr. Il Sole 24 Ore 04.01.2023 p. 18

Flat Tax: aumento limiti regime forfetario a 85.000 Euro

Attualmente per le persone fisiche che esercitano imprese, arti o professioni è possibile aderire al regime forfetario se sussistono determinate condizioni. Il regime consente di non tenere registri contabili, e consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del **15%** (5% nei primi 5 anni di attività) su un reddito imponibile calcolato in base ad una percentuale di costi forfettizzata in base al tipo di attività e con preventiva deduzione analitica dei soli contributi previdenziali. Una delle condizioni per accedere al regime è aver percepito compensi o conseguito ricavi nell'anno precedente in misura non superiore a 65.000 Euro. La legge di bilancio interviene su questo limite, che dal 2023 sale a **85.000 Euro**, ferme restando le altre condizioni.

Quindi i soggetti persone fisiche che nel 2022 non hanno superato il limite di ricavi/compensi di **85.000 Euro**, nel 2023 possono aderire al regime forfetario.

Se nel corso del 2023 si supera il limite di 85.000 Euro, ma si resta sotto i 100.000 Euro, si esce dal regime a partire dal 2024.

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Se nel corso del 2023 si supera il limite di 100.000 Euro, l'uscita dal regime si ha già nel 2023, con ritorno immediato nei regimi IRPEF/IVA. L'IVA si applicherà a partire dalle operazioni che determinano il superamento del limite.

Comma 54 - Cfr. *Il Sole 24 Ore* 24.12.2022 p. 7 – *Italia Oggi* 25.11.2022 p. 26 – 03.01.2023 p. 26

Flat Tax incrementale

Per il solo anno 2023, si introduce un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 15% per le persone fisiche esercenti imprese arti o professioni con partita IVA. Si applica sui redditi incrementali rispetto a quelli del triennio precedente. La condizione sarà quindi quella di aver conseguito nel 2023 redditi d'impresa o professionali superiori a quelli del 2020, del 2021 e del 2022. In questo caso una parte del reddito d'impresa / professionale 2023 sarà tassato al 15%, e precisamente la parte corrispondente alla differenza tra il reddito 2023 e il più alto dei redditi 2020/2022 rivalutato del **5%**. Questa differenza, fino ad un massimo di 40.000 Euro, sarà tassata al 15% anziché con l'aliquota marginale IRPEF e le addizionali. La norma si applica alle persone fisiche esercenti imprese arti o professioni con partita IVA per le quali non è applicabile il regime forfetario di cui al punto precedente e che quindi sono nel normale regime IRPEF-IVA. Valendo solo per il 2023, l'acconto IRPEF per il 2024 si calcolerà senza tenere conto dell'agevolazione.

Comma 55-57 - Cfr. *Il Sole 24 Ore* 24.12.2022 p. 7 – 04.01.2023 p. 15 – *Italia Oggi* 25.11.2022 p. 25 - 28.12.2022 p. 31

Ammortamento al 6% su immobili strumentali dei supermercati

Per alcuni settori del commercio individuati in base al codice ATECO, si prevede la possibilità di raddoppiare dal 3% al 6% l'aliquota di ammortamento degli immobili strumentali per il periodo d'imposta 2023 e per i 4 successivi. La maggiore aliquota vale certamente ai fini fiscali, ma sarà da chiarire se la valenza sarà anche civilistica (con conseguente effetto anche sull'IRAP): infatti la relazione tecnica dice che la maggiore aliquota sarà consentita "nel rispetto di corretti principi contabili". I codici Ateco interessati dalla norma sono: 47.11.10 – Ipermercati; 47.11.20 – Supermercati; 47.11.30 – Discount; 47.11.40 – Minimercati; altri esercizi alimentari vari, da 47.11.50 a 47.29.

Commi 65/69 - Cfr. *Italia Oggi* 28.12.2022 p. 32

IVA sulle unità abitative residenziali

Per l'acquisto di unità immobiliari abitative di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici a **persone fisiche** entro il **31.12.2023**, si prevede per gli acquirenti una detrazione IRPEF pari al **50%** dell'IVA sull'acquisto. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali. Non è necessario che si tratti di prima casa, e può anche trattarsi di immobile di lusso (A1/A8/A9).

Comma 76 - Cfr. *Italia Oggi* 22.12.2022 p. 28 – *Il Sole 24 Ore* 04.01.2023 p. 15

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Esenzione IMU immobili occupati

I proprietari di immobili occupati abusivamente, che abbiamo presentato regolare denuncia, saranno esonerati dal pagamento dell'IMU.

Comma 81

Costi Black List

Si reintroduce nell'art. 110 del D.p.r. 917/1986 una limitazione alla deduzione dei costi per operazioni intercorse con imprese o professionisti localizzati in alcuni Paesi non collaborativi, che rientrano in questa Black List (Lista UE del 04.10.2022): *Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Isole Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini americane e Vanuatu*. La deducibilità dei costi, da indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi, sarà piena fino all'importo corrispondente al valore normale (Art. 9 D.p.r. 917/1986), mentre per l'eventuale eccedenza sarà necessario fornire la dimostrazione di un effettivo interesse economico nell'operazione e dell'effettiva esecuzione.

Da comprendere se la decorrenza sarà dalle operazioni 2023 o già da quelle del 2022.

Commi 84-86 – Italia Oggi 30.12.2022 p. 25

Assegnazione agevolata beni ai soci e/o trasformazione

Si prevede una nuova edizione del regime agevolato di assegnazione o cessione dei beni ai soci (o trasformazione in società semplice), sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. La norma si applica a SNC, SAS, SRL, SPA, SAPA, che entro il **30.09.2023** assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (es. immobili locati, immobili abitativi in rimanenza, immobili strumentali per natura ma non utilizzati), o beni mobili registrati (autovetture, natanti) non utilizzati come beni strumentali nell'attività dell'impresa. I soci devono essere tali alla data del 30.09.2022. Le norme si applicano anche alle società (di comodo) che hanno ad oggetto la gestione di questi beni e che si trasformano in società semplici entro il **30.09.2023**.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8%. L'imposta è del **10,5%** se la società è "non operativa" in almeno due dei tre periodi d'imposta 2020-2022.

Per gli immobili, il valore normale può essere determinato con i moltiplicatori applicati alla rendita catastale. Il valore di assegnazione che determina la plusvalenza può essere in base a: 1) Valore normale; 2) Valore catastale; 3) Valore intermedio. L'imposta di registro è ridotta dal 9% al 4,5% e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa in luogo del 2% e 1%. Non sono previste agevolazioni ai fini IVA.

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Le **riserve in sospensione d'imposta** delle società, annullate per effetto dell'assegnazione o trasformazione, sono soggette ad imposta sostitutiva del **13%**.

I versamenti rateali delle imposte si fanno entro il **30.09.2023 (il 60%)** ed entro il **30.11.2023**.

Commi 100-105 - Cfr. Il Sole 24 Ore 25.11.2022 p. 45 - 02.12.2022 p. 34 – Italia Oggi 30.12.2022 p. 29

Estromissione immobile dall'impresa individuale

L'imprenditore individuale che possiede beni immobili strumentali per natura o per destinazione (a libro cespiti) alla data del **31.10.2022** può estrometterli dalla sfera imprenditoriale passandoli alla sfera privata entro il **31.05.2023**, con effetto dal 01.01.2023. Per farlo deve versare un'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva dell'IRPEF è dovuta nella misura **dell'8%** sulla differenza tra il valore normale dell'immobile estromesso e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore normale assunto sarà quello catastale. Per l'**imposta sostitutiva** si prevedono versamenti rateali entro il 30.11.2023 e 30.06.2024.

Commi 106 – Cfr. Il Sole 24 Ore 02.01.2023 p. 17

Rivalutazioni delle aree fabbricabili e delle partecipazioni sociali

La legge in esame ripropone la possibilità, per i **soggetti privati (art. 67 T.u.i.r. , “redditi diversi”)**, di rivalutare i valori di acquisto delle **partecipazioni non negoziate** e dei **terreni edificabili** e con destinazione agricola, mediante apposite **perizie giurate di stima** e versamento di **imposte sostitutive**. Le aliquote delle imposte sostitutive 2023 saranno tutte **del 16%**, quindi più alte di due punti rispetto all'ultima edizione.

La norma in esame ha stabilito il termine di versamento dell'imposta sostitutiva al **15.11.2023**. Il possesso deve sussistere alla data del **01.01.2023**. La **redazione** e il **giuramento** della perizia vanno effettuati entro il **15.11.2023**. In sintesi, il **patrimonio della società** e il **valore dei terreni** vanno stimati alla data del **01.01.2023**; il versamento dell'imposta (o della prima di 3 rate) e il giuramento della perizia vanno effettuati entro il **15.11.2023**.

Una novità rispetto al passato è la possibilità di operare la rivalutazione **anche sulle azioni quotate o negoziate** in mercati regolamentati. In questo caso la rivalutazione non avviene in base a perizia, ma sul valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. *Commi 107/109 - Cfr. Italia Oggi 22.12.2022 p. 27 – Il Sole 24 Ore 22.12.2022 p. 36*

Tassazione cripto valute e sanatoria su cripto valute per il passato

Con la nuova lettera c-sexies inserita nell'art. 67 del D.p.r. 917/1686, le plusvalenze su cessioni di cripto-valute vengono definite come “*redditi diversi di natura finanziaria*”, purché non inferiori a 2.000 Euro nel periodo d'imposta, e questo vale anche per il passato.

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Per il calcolo delle plusvalenze, si consente di determinare il valore di acquisto delle cripto attività possedute al **01.01.2023** in base al valore normale a questa data, a condizione che siano assoggettate ad un'imposta sostitutiva del **14%** da versare entro il **30.06.2023** anche a rate.

Viene introdotta la possibilità di presentare una **domanda di emersione** delle cripto valute detenute fino al 31.12.2021, e non dichiarate, in base a specifico modello che verrà definito nei prossimi mesi. In assenza di redditi, basterà versare una sanzione pari allo **0,5%** del valore attività per ciascun anno. Se dal possesso delle cripto valute è derivato un reddito, l'interessato dovrà corrispondere un'imposta sostitutiva del **3,5%** delle attività stesse detenute al termine di ogni anno, in aggiunta allo 0,5% annuo. E' previsto un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate. *Commi 126/129-133/141 - Cfr. Il Sole 24 Ore 23.12.2022 p. 5 - 24.12.2022 p. 2 07.01.2023 p. 16 - Italia Oggi 24.11.2022 p. 25*

Contrasto alle partite IVA “apri e chiudi”

Sull'apertura di nuove partite IVA, l'Agenzia delle Entrate compirà specifiche analisi di rischio. In base alle analisi, potrà invitare il contribuente a provare l'effettivo esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, anche con esibizione delle scritture contabili. In caso di controllo negativo o se il contribuente non si presenterà, la partita IVA sarà chiusa d'ufficio. Sarà contestualmente irrogata una sanzione di **3.000 Euro**. In caso di richiesta di una nuova partita IVA, il soggetto dovrà depositare una garanzia triennale di ammontare non inferiore a **50.000 euro**.

Nella versione finale della norma è stata espunta la responsabilità solidale del professionista che ha assistito il contribuente nell'apertura della partita IVA senza operare adeguate verifiche.

Commi 148/149 - Cfr. Italia Oggi 29.11.2022 p. 31- 28.12.2022 p. 33 - 02.01.2023 p. 5 - Il Sole 24 Ore 29.11.2022 p.39

Avvisi bonari ADE con sanzione ridotta al 3%

Per le comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, normalmente la sanzione ridotta che consente di sanare la posizione è del 10%. Per le nuove comunicazioni relative ai periodi d'imposta **2019-2020-2021** con termine di versamento non scaduto al 01.01.2023, per la definizione agevolata sarà necessario pagare le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi (come prima), ma la sanzione sarà ridotta al 3%. Le somme dovute, oltre che in unica soluzione, si possono pagare anche in massimo **20 rate** trimestrali, e questo varrà anche per le somme entro i 5.000 euro, che prima erano pagabili in massimo 8 rate. La norma di favore vale anche per le rateazioni in corso al 01.01.2023, e questo vale anche per quelle riferite ad anni precedenti il 2019.

Comma 153/156-159 - Cfr. Il Sole 24 Ore 19.12.2022 p. 20 - Italia Oggi 29.12.2022 p. 25 - 02.01.2023 p. 4 - 03.01.2023 p. 27

Sanatoria errori formali ADE

Viene prevista la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non incidono sul calcolo e sul versamento dei tributi (redditi, Irap, IVA), commesse fino al **31.10.2022**. A titolo di esempio, la

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

sanatoria si applica alle infrazioni in tema di “inversione contabile IVA” purché l’imposta sia stata comunque assolta. Per avere la sanatoria si dovrà versare un importo fisso di **200 euro** per ciascuna annualità interessata, entro il 31.03.2023. Si potrà anche pagare in due rate, di cui la prima al **31.03.2023** e la seconda al 31.03.2024.

E’ previsto un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Commi 166/168 - Cfr. Italia Oggi 25.11.2022 p. 24 – Il Sole 24 Ore 23.12.2022 p. 5 – 02.01.2023 p. 16

Ravvedimento speciale con ADE

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative a redditi 2021 e precedenti (fino al 2017) si prevede un ravvedimento speciale in deroga a quello ordinario. Si dovranno rimuovere le irregolarità e pagare una **sanzione pari a 1/18** del minimo edittale entro il **31.03.2023**, oltre a pagare imposta e interessi. Sarà possibile pagare anche in **8 rate trimestrali**, a partire dal 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima gli interessi saranno dovuti nella misura del **2%**. Il ravvedimento speciale non è applicabile al quadro RW, per il quale si applica la disciplina ordinaria. E’ previsto un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Commi 174/175 - Cfr. Italia Oggi 22.12.2022 p. 26 - 23.12.2022 p. 28 – 28.12.2022 p. 32/33 – Il Sole 24 Ore 19.12.2022 p. 20

Riduzione sanzioni su accertamenti dell’Agenzia delle Entrate

Viene prevista la riduzione delle sanzioni da un terzo del minimo a **1/18 del minimo** per gli accertamenti con adesione. E’ possibile sanare i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.03.2023, gli avvisi di accertamento e di rettifica non impugnati (ma impugnabili) e notificati entro il 31.03.2023. Le somme dovute si possono versare anche in un massimo di 20 rate trimestrali, con interessi al tasso legale ed esclusa ogni compensazione. E’ previsto un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Commi 179/184 - Cfr. Il Sole 24 Ore 23.12.2022 p. 5

Definizione delle liti fiscali pendenti

E’ possibile accedere alla definizione di tutti gli atti tributari in cui siano parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (escluse le liti che hanno ad oggetto l’IVA all’importazione e risorse tradizionali dell’Unione Europea). Ci si basa sull’ultima sentenza depositata al 01.01.2023. Se il ricorso è pendente in primo grado si può chiudere con il **90%** del valore della lite. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado si può chiudere con il pagamento del **40% del valore** della lite, mentre se la soccombenza dell’Ade si è avuta in secondo grado, si può chiudere con il pagamento del **15% del valore** della lite. Si chiudono con il **5%** le liti in Cassazione, se l’ADE è stata soccombente in tutti i precedenti gradi. Sono definibili

6

<i>Ennio Favaretto</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Luca Silvestri</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Pierpaolo Cristiani</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Silvia Pastrello</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Daniele De Lazzari</i>	<i>dottore - consulente per la direzione</i>
<i>Chiara Visentin</i>	<i>dottore - consulente aziendale</i>

anche gli atti in cui sono parte gli Enti territoriali. *Commi 186/205- Cfr. Italia Oggi 23.12.2022 p. 27 – 24.12.2022 p. 25 - 29.12.2022 p. 25 - Cfr. Il Sole 24 Ore 24.12.2022 p. 26 – 28.12.2022 p. 21 - 30.12.2022 p. 5*

Conciliazione giudiziale agevolata

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie fiscali, entro il **30.06.2023** è possibile optare per un accordo di conciliazione fuori udienza per gli atti in cui è parte l'Agazia delle Entrate. All'accordo di conciliazione si applicano le **sanzioni ridotte ad 1/18** del minimo in luogo del 40% o 50% del minimo normalmente previsto in base al grado di giudizio.

Commi 206/208 - Cfr. Il Sole 24 Ore 23.12.2022 p. 5

Rinunzia alla controversia in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, per le liti in cassazione è possibile la rinunzia agevolata, con definizione transattiva delle pretese tributarie in giudizio. Sono dovuti imposte e interessi, ma le **sanzioni sono ridotte a 1/18** del minimo edittale.

Commi 213/215 - Cfr. Il Sole 24 Ore 23.12.2022 p. 5

Sanatoria omessi versamenti rate adesione o acquiescenza

Per le rate successive alla prima non versate in relazione ad accertamenti con adesione o acquiescenza ad avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, anche con reclamo e mediazione, o importi rateali su conciliazioni giudiziali, è possibile una definizione agevolata. Si deve versare integralmente quanto dovuto entro il **31.03.2023** (o anche in 20 rate). Si versa solo l'imposta, senza sanzioni e interessi.

Commi 219-220 - Cfr. Il Sole 24 Ore 23.12.2022 p. 5

Definizione “mini cartelle” fino a 1.000 Euro

Viene prevista la definizione delle cartelle fino a 1.000 Euro per importi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015. Il termine per effettuare l'operazione è il **31.03.2023**. Per i carichi relativi ad enti diversi da quelli statali, e quindi per gli enti locali (Comuni) e per gli enti previdenziali privati, l'annullamento sarà possibile solo se l'ente interessato lo consentirà con delibera adottata entro il **31.01.2023**, da comunicare all'Agente della riscossione. In ogni caso l'annullamento riguarderà solo sanzioni e interessi, ma non la parte capitale dovuta. Per le sanzioni amministrative come le **multe stradali** l'annullamento riguarderà solo gli interessi.

Comma 222/228 - Cfr. Il Sole 24 Ore 23.12.2022 p. 5 – Italia Oggi 28.12.2022 p. 23

Rottamazione delle cartelle

Viene prevista nuovamente la possibilità di rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30.06.2022, per tributi, contributi previdenziali, sanzioni

<i>Ennio Favaretto</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Luca Silvestri</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Pierpaolo Cristiani</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Silvia Pastrello</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Daniele De Lazzari</i>	<i>dottore - consulente per la direzione</i>
<i>Chiara Visentin</i>	<i>dottore - consulente aziendale</i>

stradali. Le regole riproducono le edizioni precedenti, con eliminazione di sanzioni, interessi e aggio. L'eliminazione dell'aggio è una novità; per le sanzioni stradali l'eliminazione riguarda solo interessi e aggio. L'intenzione di aderire va manifestata entro il **30.04.2023**. Le somme si pagano entro il **31.07.2023** in unica soluzione o in massimo 18 rate con interessi del 2% annuo.

Commi 231/247 - Cfr. Il Sole 24 Ore 23.12.2022 p. 5

Aumento limiti contabilità semplificata

Viene ampliato il limite dei ricavi di cui all'art. 18 co. 1 D.p.r. 600/73 che consente l'accesso alla contabilità semplificata alle imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazioni tra professionisti. Il limite dei ricavi passa da 400.000 a **500.000 Euro** per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, e da 700.000 a **800.000 Euro** per le imprese aventi ad oggetto altre attività. I professionisti individuali sono considerati "semplificati naturali" e quindi non sono interessati dalla norma.

Comma 276 - Cfr. Il Sole 24 Ore 22.12.2022 p. 37- Italia Oggi 20.12.2022 p. 32 - 23.12.2022 p. 29

Bonus Mobili detrazione a 8.000 Euro

Per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per immobile oggetto di ristrutturazione cui spetta la detrazione del 50%, si prevede per il 2023 il "bonus mobili" (detrazione IRPEF 50%) su una spesa massima di **8.000 Euro**. In assenza di intervento la spesa massima agevolabile sarebbe scesa a 5.000 Euro. Scenderà a 5.000 Euro nel 2024.

Comma 277 - Cfr. Italia Oggi 22.12.2022 p. 28 - Il Sole 24 Ore 22.12.2022 p. 8

Limiti pagamenti in contanti a 5.000 Euro da 01.01.2023

Dal primo gennaio 2023, il limite del trasferimento di contanti fra privati e fra operatori economici sale da 2.000 a 5.000 Euro. Rimane possibile il pagamento a rate di fatture di importo superiore al limite, se il pagamento rateale è previsto da prassi commerciali o da accordo contrattuale tra le parti. Escluso invece ogni frazionamento artificioso.

Comma 384

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Altre Novità in vigore dal 01.01.2023

D.M. 13.12.2022: Tasso di interesse legale al 5% dal 01.01.2023

Dal primo gennaio 2023, per effetto del D.M. 13.12.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile sale **dall'1,25% al 5%**. Il tasso di interesse legale è usato, tra l'altro, per calcolare i "ravvedimenti operosi" sui versamenti fiscali eseguiti oltre i termini.

Cfr. Italia Oggi 17.12.2022 p. 24

Professioni sanitarie: proroga al 2023 divieto E-fattura

Con il decreto "milleproroghe" viene esteso a tutto il 2023 il divieto di emettere fatture elettroniche per le professioni sanitarie, che pertanto continueranno ad emettere fatture cartacee, con successivo invio dei dati delle stesse al sistema tessera sanitaria.

Con decreto del **MEF del 27.12.2022** (G.U. n. 2 del 03.01.2023), si stabilisce che l'invio dei dati al sistema tessera sanitaria rimarrà semestrale anche per l'anno 2023: le scadenze saranno il 30.09.2023 per il primo semestre 2023 e il 31.01.2024 per il secondo semestre 2023.

D.L. 29.12.2022 n. 198 - Cfr. Italia Oggi 21.12.2022 p. 31- 31.12.2022 p. 27 - Il Sole 24 Ore 21.12.2022 p. 6

Cfr. Italia Oggi 05.01.2023 p. 23 - Il Sole 24 Ore 05.01.2023 p. 29

Sospensione facoltativa ammortamenti anche nei bilanci 2022 e 2023

Dopo la proroga ai **bilanci 2022** operata dall'Art. 5-bis del D.L. 4/2022, con il decreto "milleproroghe", in deroga all'art. 2426 del Codice civile, anche **nell'esercizio 2023** sarà possibile non effettuare a bilancio l'**ammortamento annuo** del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il piano di ammortamento originario può quindi essere differito di un anno. Chi si avvale della facoltà di non effettuare l'ammortamento deve accantonare in una riserva indisponibile del patrimonio netto utili in misura pari all'ammortamento non effettuato. Se non ci sono utili disponibili, si utilizza una parte delle altre riserve; in mancanza, si utilizzano utili degli esercizi successivi. La deroga va motivata nella Nota integrativa al bilancio.

D.L. 29.12.2022 n. 198 Art. 3 co. 8 - Cfr. Il Sole 24 Ore 03.01.2023 p. 22

Copertura perdite bilancio: sospensione fino all'approvazione bilancio 2027

Per le società di capitali (Spa, Srl, cooperative) si prevede che le perdite realizzate nell'esercizio 2022 potranno essere coperte entro l'approvazione del bilancio al 31.12.2027. Si prevede espressamente che la causa di scioglimento derivante dalla perdita del capitale sociale e gli obblighi di copertura delle perdite, o di messa in liquidazione, rimangano sospesi, consentendo la copertura entro il termine dell'assemblea che approverà il **bilancio al 31.12.2027**. Questo vale sia per le

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

perdite oltre il terzo del capitale sociale che non lo portano al di sotto del limite legale, sia per quelle che lo portano sotto al limite legale. Sono previsti specifici obblighi informativi nella nota integrativa. Le norme del Codice Civile interessate sono gli articoli 2446 (co.2-3) – 2447 – 2482 bis (co. 4-5-6) – 2482 ter – 2484 co. 1 n.4 – 2545-duodecies.

D.L. 29.12.2022 n. 198 Art. 3 co. 9 – Cfr. Italia Oggi 04.01.2023 p. 27 – il Sole 24 Ore 07.01.2023 p. 17

Fringe Benefit esenti fino a 3.000 Euro nel 2022

In materia di welfare aziendale il decreto “Aiuti quater” per il solo anno 2022 ha elevato **da 600 a 3.000 Euro** la soglia di esenzione fiscale dei benefit erogati ai dipendenti dalle imprese e dai professionisti (Art. 51 del D.p.r. 917/1986). I benefit possono essere erogati anche a singoli dipendenti, non essendo necessario che siano erogati alla generalità o a categorie di dipendenti. Possono essere compresi nella soglia anche i rimborsi delle utenze domestiche. Se si supera il limite di 3.000 Euro, l'intero importo viene tassato come reddito di lavoro dipendente. Questo limite si cumula con la soglia autonoma e aggiuntiva di **200 Euro** di esenzione per i buoni carburante.

D.L. 18.11.2022 n. 176: “Aiuti Quater” – Cfr. Il Sole 24 Ore 23.11.2022 p. 25

10

Dal 2023 Bonus 110% ridotto al 90%

- Con riferimento al bonus 2023 sulle case **unifamiliari**, oltre all'abbassamento della soglia dal 110% al 90%, viene introdotto anche il limite del “**quoziente familiare**”. Inoltre, l'intervento dovrà essere effettuato sull'abitazione principale. Per accedere al bonus, il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore ad Euro 15.000. Questa cifra di riferimento si determina dividendo la somma dei redditi complessivi del 2022 soggetti all'IRPEF del contribuente e dei familiari conviventi per la somma dei seguenti importi: “1” per il contribuente, “1” per il coniuge (o convivente di fatto), “0,5” per un figlio o familiare a carico, “1” per due figli o familiari a carico, “2” per tre o più figli o familiari a carico. Per i lavori in corso di esecuzione a fine 2022, può essere mantenuta la misura del bonus al 110% fino a marzo 2023 per gli interventi per i quali al 30.09.2022 era stato eseguito almeno il 30% dei lavori.

Per i **condomini** dal 2023 il bonus si abbassa **dal 110% al 90%**, ma vanno tenute presenti le norme transitorie per gli interventi con delibera assembleare adottata e Cilas presentata a fine 2022. Le date che consentono di mantenere il 110% anche nel 2023 sono quelle fissate definitivamente dalla legge di bilancio, ovvero: Approvazione delibera sui lavori entro il 18.11.2022; Cilas presentata entro il 31.12.2022. In alternativa: delibera approvata tra il 19 e il 24 Novembre 2022 e Cilas presentata il 25 Novembre 2022.

D.L. 18.11.2022 n. 176: “Aiuti Quater” – Cfr. Il Sole 24 Ore 23.11.2022 p. 26-27

Cfr. Il Sole 24 Ore 24.12.2022 p. 2 – 04.01.2023 p. 15 – Italia Oggi 28.12.2022 p. 29 – 02.01.2023 p. 3

<i>Ennio Favaretto</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Luca Silvestri</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Pierpaolo Cristiani</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Silvia Pastrello</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Daniele De Lazzari</i>	<i>dottore - consulente per la direzione</i>
<i>Chiara Visentin</i>	<i>dottore - consulente aziendale</i>

Riepilogo crediti d'imposta contro il caro energia 2022

Per il 2022 con il decreto "Aiuti quater" si è completato il quadro dei crediti d'imposta, calcolati sui costi di energia elettrica e gas sostenuti nel trimestre di riferimento, in presenza delle condizioni di legge. Si riepiloga di seguito il quadro completo del 2022.

PRIMO TRIMESTRE 2022 – Utilizzo entro 31/12/2022

- Solo Imprese energivore: credito d'imposta pari al **20% delle spese**.
- Solo Imprese gasivore: credito d'imposta pari al **10% delle spese**.

SECONDO TRIMESTRE 2022 – Utilizzo entro 31/12/2022

Per l'energia elettrica si opera un confronto tra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019 e il credito spetta se c'è stato un incremento di costo al Kwh di almeno il 30%, e se il contatore ha una potenza di almeno 16,5 Kw. Per il GAS sono esclusi gli usi termoelettrici.

- Imprese energivore: credito d'imposta pari al **25% delle spese**.
- Imprese non energivore con contatori energia elettrica superiori a 16,5 KW: credito d'imposta al **15% delle spese**.
- Imprese gasivore: credito d'imposta al **25% delle spese**.
- Imprese non gasivore: credito d'imposta al **25% delle spese**.

11

TERZO TRIMESTRE 2022 – Utilizzo entro 30/06/2023 – Comunicazione ADE 16/03/2023

Per l'energia elettrica si opera un confronto tra il secondo trimestre 2022 e il secondo trimestre 2019 e il credito spetta se c'è stato un incremento di costo al Kwh di almeno il 30%, e se il contatore ha una potenza di almeno **16,5 Kw**. Per il GAS sono esclusi gli usi termoelettrici.

- Imprese energivore: credito d'imposta pari al **25% delle spese**.
- Imprese non energivore con contatori energia elettrica superiori a 16,5 KW: credito d'imposta al **15% delle spese**.
- Imprese gasivore: credito d'imposta al **25% delle spese**.
- Imprese non gasivore: credito d'imposta al **25% delle spese**.

QUARTO TRIMESTRE 2022 – Utilizzo entro 30/06/2023 – Comunicazione ADE 16/03/2023

Le discipline sono dettate dal decreto Aiuti ter per "ottobre-novembre" e dal decreto Aiuti Quater per "dicembre".

Per l'energia elettrica si opera un confronto tra il terzo trimestre 2022 e il terzo trimestre 2019 e il credito spetta se c'è stato un incremento di costo al Kwh di almeno il 30%, e se il contatore ha una potenza di almeno **4,5 Kw**. Per il GAS sono esclusi gli usi termoelettrici.

- Imprese energivore: credito d'imposta pari al **40% delle spese**.
- Imprese non energivore con contatori energia elettrica superiori a 4,5 KW: credito d'imposta al **30% delle spese**.

<i>Ennio Favaretto</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Luca Silvestri</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Pierpaolo Cristiani</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Silvia Pastrello</i>	<i>dottore commercialista e revisore legale dei conti</i>
<i>Daniele De Lazzari</i>	<i>dottore - consulente per la direzione</i>
<i>Chiara Visentin</i>	<i>dottore - consulente aziendale</i>

- Imprese gasivore: credito d'imposta al **40% delle spese**.
- Imprese non gasivore: credito d'imposta al **40% delle spese**.

Per i crediti d'imposta del **III° e IV° trimestre 2022** c'è un **obbligo di comunicazione** all'Agenzia delle Entrate entro il **16.03.2023** dell'importo del credito maturato. Le modalità dovranno essere stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per i crediti d'imposta del III° e IV° trimestre 2022 il termine per l'utilizzo dovrebbe essere prorogato al **30.09.2023** con la legge di conversione.

D.L. 18.11.2022 n. 176: "Aiuti Quater" – Cfr. Il Sole 24 Ore 23.11.2022 p. 28 – 04.01.2023 p. 18

Venezia, 09.01.2023

A cura del dott. Luca Silvestri